Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 240.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino, ad acquistare alcuni immobili siti in Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1/1 del 26 gennaio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino ha stabilito di acquistare alcuni immobili per la costruzione della nuova sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è autorizzata ad acquistare gli immobili siti in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 239, espropriati al signor Manzione Domenico fu Nicola e di cui ai decreti di trasferimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale civile di Avellino, in data 17 maggio 1957, e 22 marzo 1958, registrati rispettivamente il 25 maggio 1957 al n. 2691, mod. 3, vol. 136 e il 4 aprile 1958 al n. 2180, mod. 8, vol. 138.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 241.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 55, relativo al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 55. — Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria è il diploma di Maturità classica o di Maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.

2° *anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;
5) Disegno II;
6) Mineralogia.

Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami:

Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un Ufficio coadiutorale nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Pozzuolo del comune di Castiglione del Lago (Perugia).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città della Pieve in data 1° marzo 1960, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Pozzuolo del comune di Castiglione del Lago (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 243.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio Abate, in Ascoli Piceno.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio Abate, in Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 244.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in rione Tripoli del comune di Terlizzi (Bari).

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 8 giugno 1945, integrato con postilla e dichiarazione del 5 e 20 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in rione Tripoli del comune di Terlizzi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 245.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria in Betlem (Chiesa ex Celestini), in Mesagne (Brindisi).

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria in Betlem (Chiesa ex Celestini), in Mesagne (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 246.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Canziano Martire, in frazione Crauglio del comune di San Vito al Torre (Udine).

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 25 novembre 1935, integrato con altro decreto del 26 marzo 1960 e con due dichiarazioni del 26 marzo e del 28 dicembre 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Canziano Martire, in frazione Crauglio del comune di San Vito al Torre (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga C., in località Riale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 28 ottobre 1960, integrato con due dichiarazioni del 9 e 30 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Luigi Gonzaga C., in località Riale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960.

Approvazione della convenzione stipulata in Roma il 21 novembre 1960 con la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico, che autorizza la concessione, mediante pubblica gara o licitazione privata, dei servizi marittimi sovvenzionati del settore « E » - Medio Adriatico;

Vista la convenzione in data 21 novembre 1960 stipulata, in seguito all'esito di licitazione privata, con la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », sedente in Roma, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione del settore « E » (Medio Adriatico), per la durata di anni venti a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione di anno di L. 614.897.300 (lire seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento);

Visto che la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 19 della convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi summenzionati entro il termine del 30 giugno 1960, stabilito dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1111;

Considerato che non si ritiene opportuno di uniformarsi al parere del Consiglio di Stato relativo ad una parte dell'art. 7 della convenzione, per gli stessi motivi esposti al Consiglio di Stato nel foglio del Ministero della marina mercantile n. 22/3758 del 21 settembre 1960 e che sono stati prospettati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nel foglio n. 149942 del 21 novembre 1953, in occasione dell'approvazione delle convenzioni per l'attuazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 21 novembre 1960, con la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », sedente in Roma, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « E » (Medio Adriatico), per la durata di venti anni, a cominciare dal 1° luglio 1960, e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento).

Detta sovvenzione farà carico al cap. 66 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1960-1961 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

JERVOLINO — SPALLINO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1961
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25. — DI STEFANO

Convenzione con la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico).

Tra il dott. Mario Ibba, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il sig. ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », con sede in Roma, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Servizi da eseguire

La Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », con sede in Roma, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2), che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.
Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata in L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento).

Art. 3.
Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.
Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;
b) prezzo dei combustibili;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè, il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico: L. 31.500.000;
b) combustibili: L. 55.577.907; (Diesel oil tonnellate 2.646.567 per L. 21.000);
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi: L. 194.377.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 per cento del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960.

Art. 7.

Amministrazione della Società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 15 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Roma, ed avrà sede di armamento nel porto di Ancona.

Art. 9.

Navi nuove da assegnare ai servizi

La Società si obbliga ad assegnare alle linee entro il 30 giugno 1963 due navi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 1500 tonnellate.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle anzidette navi la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare dal concessionario subentrante, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo tra le parti, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate. In questo caso sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione di anno, sul valore attuale delle navi;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio.

Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione; il valore attuale e quello ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società. In mancanza di accordo il valore stesso sarà stabilito dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare, istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore.

Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante che al 30 giugno 1960 era alle dipendenze del precedente concessionario SAIM - Società Azionaria Industrie Marittime e che a quella data era iscritto nei ruoli organici ad esclusione di quattro ufficiali di Stato Maggiore, che dovranno essere assunti dalla Società che provvederà all'esercizio dei servizi sovvenzionati del settore « F » (Alto Adriatico) e sempreché, dopo tale data, non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 30 giugno 1960, abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 30 giugno 1960, alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente articolo saranno inappellabilmente decise da

una Commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 15.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificassero sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società o ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità del concessionario decaduto, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso.

Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 16.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'articolo 15, ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 17.

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse. Essa, inoltre, non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizione di ipoteche sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazioni o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà dichiarare decaduta la concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 18.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi di decadenza previsti dalla presente convenzione la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'Erario.

Art. 19.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione d'anno, della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato, oppure mediante fidejussione di un istituto di credito tra quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635 ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penalità inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione con le conseguenze previste nella presente Convenzione per i casi di decadenza.

Art. 20.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere, che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art. 21.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione e dello annesso capitolato, per la soluzione delle quali non fosse previsto altro procedimento dalla convenzione e dal capitolato stesso, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno, con funzione di presidente del Collegio, nominato dal presidente del Consiglio di Stato, due nominati dal Ministero della marina mercantile e gli altri due dal concessionario.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 22.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella, il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea E-1: 52 viaggi;
Linea E-2: 30 viaggi;
Linea E-3: 52 viaggi.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 23.

La presente convenzione mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 21 novembre 1960

p. *il Ministero della marina mercantile*
IBBA

p. *la « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »*
CARLO LOLLI-GHETTI

ALLEGATO 1
(art. 1 della convenzione)

SETTORE « E »
(Medio Adriatico)

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio.

LINEA E-1 - *Itinerario*: Ancona-Lussino-Fiume-Pola-Trieste-Venezia-Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre. Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 437. Totale annuo per 52 viaggi: mgl. 22.724.
Velocità di esercizio: nodi 18.

LINEA E-2 - *Itinerario*: Ancona-Rimini-Ravenna-Venezia-Trieste-Pola-Fiume-Lussino-Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 31 ottobre. Periodicità settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 466. Totale annuo per 30 viaggi: mgl. 13.980.
Velocità di esercizio: nodi 18.

LINEA E-3 - *Itinerario*: Ancona-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre; dal 1° giugno al 30 settembre il servizio ha inizio da Venezia.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio con inizio da Ancona (A e R): mgl. 531; totale annuo per 35 viaggi: mgl. 18.690.
Migliatico: per viaggio con inizio da Venezia (A e R): mgl. 784; totale annuo per 17 viaggi: mgl. 13.328.
Migliatico complessivo annuo per 52 viaggi (A e R) dei quali 35 con inizio da Ancona e 17 con inizio da Venezia: mgl. 32.018.
Velocità di esercizio: nodi 18.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEE E-1 ed E-2 - una nave della stazza lorda di 1.500 tonnellate;

LINEA E-3 - una nave della stazza lorda di 1.500 tonnellate.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962 il servizio delle linee E-1, E-2, E-3 potrà essere assicurato con navi della stazza lorda di 1.000 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi.

Roma, addì 21 novembre 1960

p. *il Ministero della marina mercantile*
IBBA

p. *la « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »*
CARLO LOLLI-GHETTI

ALLEGATO 2
(art. 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile e della autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità locale.

In caso di ritardo della traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eserguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto dal precedente articolo.

Per velocità normale si intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva la applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre la esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 ed il loro numero dovrà essere, per ciascuna linea, tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione dei servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società, ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mer-

cantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti neppure se non possa disporre, per cause di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S_1 = S - (a + b)$$

in cui:

S_1 rappresenta la sovvenzione ridotta

S rappresenta la sovvenzione normale

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità

b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V_1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0,65\,S + 0,35\,S\,\frac{T_1}{T}\right)$$

nelle quali:

V_1 rappresenta la velocità effettiva

V rappresenta la velocità prescritta

T_1 rappresenta il tonnellaggio effettivo

T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità o di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per la approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;

b) i piani dei ponti;

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;

e) i piani di compartimentazione;

f) il piano delle capacità;

g) la scala di solidità, o documento equivalente;

h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;

i) la specifica generale;

l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti.

Per contro il Ministero stesso potrà chiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti stessi.

La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi dovranno essere riconosciute idonee al servizio delle linee cui sono destinate.

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10;

b) una prova in mare a norma del successivo art. 11.

Le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità, che saranno limitati alla visita generale ed a una prova di velocità.

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente assegnate al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato ed alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'articolo 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà la facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato, oltrechè dalla Commissione, anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente alla entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate ed a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati. Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 Kg.

Qualora, peraltro, lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1 per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

La Società, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non potrà trasportare effetti tra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti nazionali e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla Società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano, dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo di imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta tanto interni che esteri indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle autorità diplomatiche italiane all'estero e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possano utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti.

Al termine della corsa il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-*A*, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandi delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere la apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti alla Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avaria degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 9 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 6,75 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai quattro ai quattordici anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 30 kg. di bagaglio a mano.

b) merci;

per qualsiasi percorso delle linee L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200. Le frazioni di quintale fino a 50 chilogrammi e quelle superiori ai 50 chilogrammi saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

c) bestiame:

prima classe, per capo L. 1080;
seconda classe, per capo L. 720;
terza classe, per capo L. 180;
quarta classe, per capo L. 90;

appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli, porcellini di latte.

Il nolo per l'uso dei box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società.

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 4,80 per ogni 1000 lire indivisibili.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno o nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando la merce impegnata non fosse presentata per lo imbarco, la Società, avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno, in relazione alle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni tra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza, delle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati e senatori con almeno tre legislature o dieci anni completi di servizio;

b) sei biglietti di viaggio gratuito in prima classe all'anno agli ex parlamentari non aventi requisiti di cui alla lettera *a*) limitatamente a cinque anni consecutivi dalla cessazione del mandato;

c) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero o provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare vervizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta della autorità militare in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata e ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore ai dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70% (settanta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe normali escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai o agricoltori ed alle loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra e del lavoro con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio o cura e ai loro accompagnatori;

nonchè in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, la riduzione del 30% sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo), ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente capitolato. A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con la indicazione dei diversi introiti e dovrà trasmetterle ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà in doppia copia al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

La esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli

30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile e quelle in genere connesse con l'esercizio della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società e a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione una ritenuta del due per mille sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una penalità da L. 30.000 (trentamila) a L. 150.000 (centocinquantamila) in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sara applicata una penalità proporzionale a quella stabilita per l'omissione del viaggio. Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella penalità di L. 15.000 (quindicimila).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata la Società incorrerà in una penalità da L. 15.000 (quindicimila) a L. 150.000 (centocinquantamila) per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per la data prescritta non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 (diecimila) al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrati, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una penalità di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 (millecinquecento) per il Comandante, di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni ufficiale e di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una penalità pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le penalità saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle penalità sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 21 novembre 1960

p. *Il Ministero della marina mercantile*
IBBA

p. la « *Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A.* »
CARLO LOLLI-GHETTI

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1961, l'Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dai signori ing. Guido Cimatti, quale nudo proprietario, e Torello Abati, quale usufruttuario, per il prezzo di L. 2.300.000 — come da scrittura privata (« atto di compromesso ») intervenuta tra le parti, in Roma, il 19 agosto 1960 — un immobile — costituito da « un fabbricato urbano con corte ed orto annessi », della superficie complessiva di mq. 1890, sito nel comune di Poggio Bustone (Rieti), e distinto in catasto al foglio n. 5 con i numeri 233 e 234, per essere adibito a sede del locale asilo infantile.

(2304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Banari (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Seneghe (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Seneghe (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Borutta (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Senis (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Tortolì (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Ollolai (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Padria (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 25, l'Amministrazione comunale di Barumini (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Lasplassas (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pagina 1013 della *Gazzetta Ufficiale* n. 63, dell'11 marzo 1961, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1959 autorizzato a favore del comune di Cori (Latina) è di L. 31.820.000 anzichè di lire 32.820.000.

(2315)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 3522/1829, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Orlando Raffaele, nato a Fragneto l'Abate il 14 luglio 1905, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 779, riportata in catasto alla particella n. 15/*a b* del foglio di mappa n. 18 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il numero 178.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 3521/1830, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cicerale Gaetano, nato a San Severo il 9 dicembre 1902, Squillace Lucia, nata a San Severo il 25 novembre 1898, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 10 riportata in catasto alla particella n. 99/*c b* del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 123.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 3520/1831, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Castelli Giovanni, nato a San Severo il 18 agosto 1882, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 32, riportata in catasto alla particella n. 136 di maggiore superficie del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 229.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 3519/1832, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Spinelli Armando, nato a San Severo il 29 maggio 1915, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 2.354 riportate in catasto alle particelle numeri 81/*s*, 35 di maggiore superficie, 81/*u* e 81/*v* del foglio di mappa n. 43 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con i numeri 339, 340 e 345.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 3524/1827, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Florio Vincenzo, nato a San Severo il 22 gennaio 1915, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 6700, riportata in catasto alla particella n. 89/*e* del foglio di mappa n. 48 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 560.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 3529/1822, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Priore Raffaella, nata a San Severo l'1 dicembre 1900, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 640, riportata in catasto alla particella n. 15/z del foglio di mappa n. 18 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 176.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 3532/1819, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a La Monaca Michele, nato a San Severo il 18 febbraio 1907, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 1470, riportate in catasto alla particella n. 113/a e del foglio di mappa n. 27 ed alla particella n. 64 di maggiore superficie del foglio di mappa n. 16 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 215.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 3530/1821, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Abbadessa Carmela, nata a San Severo il 13 maggio 1913 della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 565 riportata in catasto alla particella n. 15/a a del foglio di mappa n. 18 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 177.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 3525/1826, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a La Pietra Felice, nato a San Severo il 12 maggio 1907, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 600, riportate in catasto alle particelle numeri 99/a i e 32 di maggiore superficie del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con i nn. 48 e 46.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 4401/2140, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Ciampoli Ezio, nato a San Vito Chietino il 7 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Paglieta, estese complessivamente mq. 19680 riportate in catasto alle particelle numeri 359/b, 359/c, 361/a, 359/d, 361/b, 361/c, 361/d, 317, 318 e 362/a del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con i numeri 130, 131, 132, 133, 134 e 141.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961 n. 3527/1824, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Parisi Salvatore, nato a San Severo il 23 marzo 1900, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 2510 riportata in catasto alla particella n. 163/u del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 297.

(2314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 18 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,55	621,10	621,25	621,05	621,25	621,21	621,10	621,25	621,27	621,10
$ Can.	628,40	628 —	628,60	628,46	627,75	627,97	628,625	627,90	628 —	628,50
Fr. Sv.	144,60	143,47	143,495	143,44	143,50	143,55	143,49	143,60	143,55	143,50
Kr. D.	89,95	89,87	89,91	89,87	89,95	89,88	89,875	89,90	89,89	89,88
Kr. N.	86,90	86,90	86,95	86,89	86,90	86,90	86,905	86,90	86,92	86,90
Kr. Sv.	120,22	120,20	120,20	120,17	120,20	120,19	120,18	120,20	120,21	120,20
Fol.	172,80	172,75	172,78	172,73	172,70	172,76	172,72	172,70	172,75	172,75
Fr. B.	12,43	12,415	12,415	12,41125	12,41	12,42	12,40875	12,42	12,41	12,415
Fr. Fr. (N.F.)	126,85	126,75	126,78	126,745	126,75	126,78	126,745	126,80	126,78	126,75
Lst.	1739,40	1738,90	1738,65	1738,20	1738,75	1738,57	1738,50	1738,75	1738,65	1738,50
Dm. occ.	156,55	156,47	156,47	156,435	156,80	156,49	156,455	156,50	156,48	156,50
Scell. Austr.	23,85	23,83	23,835	23,82625	23,80	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83
Escudo Port.	21,71	21,70	21,70	21,685	21,75	21,70	21,70	21,70	21,69	21,70

Media dei titoli del 18 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1935	81,30
Id. 3,50 % 1962	79,30
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,65
Id. 5 % 1936	102,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,075
1 Dollaro canadese	628,542
1 Franco svizzero	143,465
1 Corona danese	89,872
1 Corona norvegese	86,897
1 Corona svedese	120,175
1 Fiorino olandese	172,725
1 Franco belga	12,41
1 Franco nuovo (N.F.)	126,745
1 Lira sterlina	1738,35
1 Marco germanico	156,445
1 Scellino austriaco	23,828
1 Escudo Port.	21,692

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del Demanio. (Decreto ministeriale 4 maggio 1960).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 23 Finanze, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 3 settembre 1960, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario della Amministrazione provinciale del demanio;

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico:

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del demanio, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1960 indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso l'Intendenza di finanza di Torino alle ore otto del 9 maggio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1961
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 155. — BENNATI

(2339)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23800 del 15 dicembre 1959, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1958, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Pecoraro Caterina	punti 53,433	su 100
2. Brullo Francesca	» 52,99	»
3. Verchiani Atanasia	» 50,913	»
4. Mandalà Francesca	» 50,57	»
5. Giannola Ninfa	» 49,63	»
6. Catanese Maria	» 48,95	»
7. Melito Orsola	punti 48,61	su 100
8. Candela Anna	» 48,41	»
9. Vella Giuseppa	» 48,119	»
10. Latona Angela	» 47,57	»
11. Martorana Pasqua	» 47,522	»
12. Gallo Marianna	» 47,42	»
13. Ferrante Maddalena	» 47,06	»
14. Verciglio Caterina	» 46,547	»
15. Messina Nicolina	» 46,51	»
16. Buonaroti Giovanna	» 45,72	»
17. Di Noto Concetta	» 45,09	»
18. La Commare Giovanna	» 45,02	»
19. Azzara Maria	» 44,78	»
20. Radici Rosaria	» 44,50	»
21. Ingraffia Giovanna	» 44,349	»
22. Reina Francesca	» 43,78	»
23. Fanara Orsola	» 42,98	»
24. Patti Rosa	» 42,60	»
25. Tutorino Anna	» 42,541	»
26. Scialabba Carmela	» 42,422	»
27. Faldello Maria	» 42,31	»
28. Rigatuso Venera	» 42,307	»
29. Di Gangi Rosaria	» 41,55	»
30. Perri Maria	» 41,39	»
31. Principe Maria	» 40,90	»
32. Baragona Antonietta	» 40,62	»
33. Faldini Caterina	» 40,57	»
34. Infantino Vincenza	» 40,52	»
35. Sorrentino Anna, nata il 1º novembre 1926	» 40 —	»
36. Stuppia Maria, nata il 5 luglio 1938	» 40 —	»
37. Gucciardino Caterina	» 39,69	»
38. Piave Vincenza	» 39,60	»
39. Cassata Maura	» 39,591	»
40. Collura Maria	» 39,59	»
41. Polizzi Calogera	» 39,09	»
42. Benini Malvina	» 38,875	»
43. Bongiorno Giuseppa	» 38,69	»
44. Ferrante Giuseppa	» 38,50	»
45. Baio Isabella	» 38,38	»
46. Spinella Giuseppina	» 38,30	»
47. Zappalà Angela	» 38,284	»
48. Fiumanò Isabella	» 38,19	»
49. Lo Brutto Giuseppa	» 37,834	»
50. Auguglliaro Adriana	» 37,69	»
51. Manganaro Alfonsa	» 37,59	»
52. Ficara Maria	» 37,51	»
53. Falzone Provvidenza	» 37,44	»
54. Macaluso Giuseppa	» 37,42	»
55. Fragale Antonina	» 37,26	»
56. Marrella Angela	» 37,21	»
57. Randazzo Anna	» 37 —	»
58. Cuzzumbo Rosetta	» 36,36	»
59. Perricone Giuseppa	» 36 —	»
60. Giuliano Maria	» 35,74	»
61. Raineri Giuseppa	» 35,59	»
62. Bartolotta Vincenza	» 35,322	»
63. Toia Francesca	» 35,18	»
64. Azzarello Antonietta	» 35,11	»
65. Mangione Rosa	» 35,1	»
66. Cusumano Vincenza	» 35,09	»
67. Lattuca Linda	» 35,05	»
68. Fandini Francesca	» 35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 24 marzo 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6831 del 24 marzo 1961, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che l'ostetrica Giannola Ninfa, 5ª classificata nella graduatoria di merito, non ha diritto ad assegnazione di sede in quanto l'unica richiesta e cioè quella di Terrasini, è occupata da altra concorrente che la precede in graduatoria

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Pecoraro Caterina: Terrasini;
2) Brullo Francesca: Ciminna;
3) Verchiani Atanasia: Chiusa Sclafani (1ª condotta);
4) Mandalà Francesca: Torretta;
5) Catanese Maria: Baucina;
6) Melito Orsola: Prizzi (1ª condotta);
7) Candela Anna: Camporeale;
8) Vella Giuseppe: San Mauro Castelverde;
9) Latona Angela: Castellana Sicula (Calcarelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 27 marzo 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(2170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1071 del 24 agosto 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto nella condotta consorziale di Pieve di Teco-Armo e nella condotta di Pornassio, vacanti al 30 novembre 1959;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3670 in data 3 ottobre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 ottobre 1960;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ciocca Francesco . . . . . punti 53,18 su 100
2. Pascoli Raffaele . . . . . » 52,59 »
3. Bartoletti Pier Francesco . . . » 52,17 »
4. Testa Bernardo . . . . . » 51,28 »
5. Scampini Mario . . . . . » 50,56 »
6. Aicardi Francesco . . . . . » 50,53 »
7. Grillo Gerolamo . . . . . » 50,48 »
8. Balatti Aldo . . . . . . » 50,44 »
9. Camussi Giuseppe . . . . » 50,35 »
10. Rossi Carlo . . . . . . » 50,17 »
11. Delucis Felice . . . . . » 49,47 »
12. Spotorno Arturo . . . . . » 49,36 »
13. Tiani Gino . . . . . . » 49,17 »
14. Epifani Vittorio . . . . . » 49,00 »
15. Bo Vittorio . . . . . . » 48,63 »
16. Rossi Gabriele . . . . . » 47,16 »
17. Ghiglione Pietro . . . . . » 46,69 »
18. Cortesi Giulio . . . . . » 46,50 »
19. Ferrari Aurelio . . . . . » 43,82 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 28 marzo 1961

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei nel concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1959, nella condotta medica consorziale di Pieve di Teco-Armo e nella condotta medica di Pornassio, bandito con proprio decreto in data 24 agosto 1960, n. 1071;

Viste le preferenze espresse dai candidati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ciocca Francesco: Pieve di Teco consorziato con Armo;
2) Pascoli Raffaele: Pernassio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura, del Comune e del Consorzio interessato.

Imperia, addì 28 marzo 1961

Il medico provinciale: TRILLO

(2171)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.